



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 03 LUG. 2025

**OGGETTO:** stipula della convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per lo svolgimento di attività professionalizzanti o di internati di tesi in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03 LUG. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*x de Rosa*





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 03 LUG. 2025

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

### Visti:

- il D.M. del 25/03/1998 n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";
- il D.M. del 22/10/2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti;
- la D.G.R. 17/01/2018 n.7763, articolo 4.2 che statuisce che l'attivazione dei tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

**Premesso** che rientra tra gli interessi dell'ASST Gaetano Pini-CTO l'interazione con gli Istituti di alta formazione nelle diverse discipline di ambito sanitario, quale opportunità di scambio conoscitivo, di studio e di ricerca;

### Dato atto che:

- con nota del 18/04/2024, in atti, l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano ha chiesto a questa Azienda Sanitaria la possibilità di avviare l'iter di convenzionamento per lo svolgimento di un internato di tesi presso la UOC Ortopedia Oncologica in favore dei propri studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, allegando all'uopo testo di convenzione;
- con nota del 23/04/2025, la UOC Affari Generali e Legali ha avviato istruttoria e chiesto parere al Direttore della UOC Ortopedia Oncologica, dott. Stefano Bastoni, in merito alla opportunità di accogliere gli studenti interessati a svolgere l'internato di tesi compatibilmente con le disponibilità e le esigenze organizzative dell'Azienda;
- con nota del 24/04/2025, il Direttore della su citata UOC ha espresso parere favorevole all'accoglienza di n.1 studente all'anno per le attività didattiche integrative connesse allo sviluppo della tesi;
- in data 01/07/2025 le Parti sono addivenute alla condivisione del testo di convenzione per le attività didattiche professionalizzanti e gli internati di tesi degli studenti del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

**Visto** il testo di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 03 LUG. 2025

- per l'ASST Gaetano Pini –CTO quale Soggetto Ospitante l'impegno a:
  - ad accogliere, secondo le proprie disponibilità ricettive, n. 1 studente/anno al fine di personalizzare la formazione mediante l'approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l'acquisizione di esperienze dirette attraverso lo svolgimento di attività formative (art.1);
  - nominare un responsabile che coadiuvi il referente didattico-organizzativo dell'Ateneo nel corso del tirocinio (art.2);
  - garantire, secondo normativa vigente, la formazione specifica ex art. 36 D.Lgs. 81/08 e l'informazione ai lavoratori ex art. 36 D.lgs. 81/08 (art.6);
  - garantire, ove necessario, i Dispositivi di Protezione Individuali;
- per l'Università Vita-Salute San Raffaele quale soggetto Promotore l'impegno a:
  - designare un referente accademico responsabile didattico-organizzativo del progetto formativo all'uopo predisposto per ciascuno studente per tutta la durata del tirocinio (art. 2);
  - garantire le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la responsabilità civile verso terzi (art.5);

**Precisato** che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 3 anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

**Dato atto** che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di attività didattica professionalizzante o di internati di tesi presso la UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati :

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento di attività didattica professionalizzante o di internati di tesi presso la UOC Ortopedia Oncologica dell'ASST Gaetano Pini-CTO in favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 03 LUG. 2025

2. di dare atto che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del Bilancio aziendale;
4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 23/2015);
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola Lattuada)

**UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni**

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa  
(Atti n. 2025 1.1.3/26)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 378 del 03 LUG. 2025

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 04 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Helena Szpor*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto





# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

## CONVENZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI E INTERNATI DI TESI

### TRA

**Università Vita-Salute San Raffaele** ("Soggetto Promotore"), con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi**, nata a Roma il 22 giugno 1982;

### E

**ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO**, con sede legale in «Piazza Cardinal Ferrari, 1» «Milano», «C.F./P.I.09320530968» ("Soggetto Ospitante") legalmente rappresentata dalla **Direttrice Generale, dott.ssa Paola Lattuada**

Impersonalmente e collettivamente denominate anche "le Parti" o, singolarmente, la Parte;

### Premesso che

- Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica;
- Il Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80, riconosce il Soggetto Ospitante quale sede idonea per lo svolgimento di tutte le attività didattiche professionalizzanti (di seguito indicate anche come "**Attività professionalizzanti**"), e/o di attività didattiche integrative connesse allo sviluppo della tesi (di seguito indicate anche come "**Internati di tesi**") degli studenti ("gli **Studenti**" e/o "**Tirocinanti/e**") dei propri corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua inglese;

### Si conviene quanto segue

#### ARTICOLO 1

##### Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, secondo le proprie disponibilità ricettive e peculiari, presso le sue strutture **massimo n. 1 Studente all'anno** dei suddetti Corsi di laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele al fine di personalizzare la formazione degli Studenti mediante l'approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l'acquisizione di esperienze dirette, attraverso lo svolgimento di Attività professionalizzanti e/o di Internati di tesi (di seguito anche collettivamente le "**Attività formative**").

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto della Convenzione

Le Attività formative non costituiscono rapporto di lavoro.

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)





# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

La realizzazione dell'Attività formativa non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Durante il suo svolgimento, l'Attività formativa è seguita e verificata da un referente accademico designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile ("**Referente esterno**") indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nelle strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione verrà predisposto un Progetto Formativo (il "**Progetto Formativo**") che dovrà essere sottoscritto dal referente esterno o dal responsabile dell'unità operativa - nel caso sia diverso dal referente esterno - dal referente accademico e dal tirocinante e che dovrà contenere:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del referente accademico indicato dal Soggetto Promotore e del Referente esterno indicato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l'attività;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dal Soggetto Promotore;
- gli estremi identificativi di eventuali ulteriori assicurazioni, a carico del tirocinante, necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative.

Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e modalità).

### ARTICOLO 3

#### Obblighi per il tirocinante

Durante lo svolgimento dell'Attività formativa il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo sotto la direzione e supervisione dei referenti di tesi, accademici e non accademici;
- rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di confidenzialità e protezione della proprietà intellettuale - durante e dopo lo svolgimento dell'internato di tesi, per il periodo eventualmente previsto dal Soggetto Ospitante - per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti nell'ambito dell'internato;
- prendere atto che l'Attività professionalizzante e/o Internato di tesi non costituisce rapporto di lavoro;
- stipulare eventuali ulteriori assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative anche in relazione al Paese Ospitante;
- nel caso di Internato di tesi, redigere un elaborato finale (tesi) sull'attività svolta durante il periodo concordato; tale elaborato deve essere approvato in seguito da Relatore e Correlatore di tesi.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)





# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa informazione al referente incaricato dal Soggetto Promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'attività professionalizzante e/o dell'internato di tesi.

Nel caso di sospensione o interruzione anticipata del Progetto formativo da parte del tirocinante, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante, con un congruo preavviso.

## **ARTICOLO 4**

### **Proprietà intellettuale e pubblicazioni**

Il tirocinante potrà pubblicare i Risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione (ivi incluso, ove necessario, l'utilizzo dei medesimi nel corso delle eventuali discussioni di tesi), fermo restando che tali pubblicazioni dovranno essere svolte in modo tale da tutelare la confidenzialità e riservatezza dei predetti risultati.

## **ARTICOLO 5**

### **Garanzie assicurative**

Il tirocinante è assicurato dal Soggetto Promotore presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo, purché segnalate anticipatamente al Soggetto Promotore.

## **ARTICOLO 6**

### **Sicurezza sul lavoro**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi. In particolare il Soggetto Ospitante si farà carico:

- di garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- di rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)





# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
  - della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
  - degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.Lgs n. 81/08, durante l'attività presso le proprie strutture, informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
  - di vigilare affinché i soggetti destinatari della presente convenzione si attengano alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al soggetto proponente il reiterato mancato rispetto di tali misure. Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:
    - Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;
    - in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università provvederà a trasmettere semestralmente al Soggetto Ospitante l'elenco aggiornato degli Studenti comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;
    - nel caso in cui gli Studenti siano classificati come "Esposti", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.
- In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione di UniSR. Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.
- Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

## ARTICOLO 7

### Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 è consultabile sul sito web del Soggetto Ospitante all'indirizzo [www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it).

Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare autonomo al trattamento dei dati personali è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed europea (Regolamento UE 2016/769) in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti agiscono in qualità di autonomi Titolari del trattamento rispetto ai dati personali dei tirocinanti.

Il Soggetto Ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, i tirocinanti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Per l'Università il Titolare del trattamento è l'Università Vita-Salute San Raffaele in persona del Consigliere Delegato.

## **ARTICOLO 8**

### **Sospensioni, proroghe e interruzioni anticipate**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione dell'Attività formativa per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

L'Attività formativa può, inoltre, essere sospesa per periodi di chiusura aziendale del Soggetto Ospitante della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dell'Attività formativa.

L'Attività formativa può essere interrotta dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.

L'Attività formativa può altresì essere interrotta dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Eventuali proroghe sono da comunicare per tempo al Soggetto Promotore ([stage.tirocini@unisr.it](mailto:stage.tirocini@unisr.it)).

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)





# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

## **ARTICOLO 9**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni Attività formativa che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione di questa comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Eventuali rinnovi sono da concordare tra le Parti prima della scadenza prevista.

## **ARTICOLO 10**

### **Anticorruzione e Trasparenza**

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- Università Vita-Salute San Raffaele ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link [www.unisr.it](http://www.unisr.it)

- l'ASST Gaetano Pini-CTO ha adottato le misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, confluito nel vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO, pubblicato sul proprio sito web all'indirizzo [www.asst-pini-cto.it](http://www.asst-pini-cto.it), alla sezione dedicata all'Amministrazione trasparente.

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte - qualora esistente - nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

## **ARTICOLO 11**

### **Controversie**

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **ARTICOLO 12**

### **Oneri e disposizioni varie**

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 - 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 - Cod. Fisc. 97187560152 - N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)



# UniSR

Università Vita-Salute  
San Raffaele

La presente convenzione è firmata digitalmente in un unico originale ex D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine a carico in egual misura del Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, ognuno per la propria copia.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza, sotto la propria responsabilità e laddove applicabili, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

## Il Soggetto Promotore

Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

Data \_\_\_\_\_

## Il Soggetto Ospitante

ASST Centro Specialistico Ortopedico  
Traumatologico Gaetano Pini-CTO

Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Data \_\_\_\_\_

**Università Vita-Salute San Raffaele**

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

[www.unisr.it](http://www.unisr.it)